

REGOLAMENTO
PER ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI, L'ESECUZIONE DI
SERVIZI E LAVORI

INDICE

ARTICOLO 1	ISTITUZIONE E SCOPO
ARTICOLO 2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 3	STRUTTURA E GESTIONE DEL SISTEMA
ARTICOLO 4	SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE
ARTICOLO 5	VALIDITA' DELL'ALBO E DURATA DELL'ISCRIZIONE
ARTICOLO 6	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 7	MODALITA' DI ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO DATI
ARTICOLO 8	ACCERTAMENTO D'IDONEITÀ ED ISCRIZIONE
ARTICOLO 9	CAUSE DI DINIEGO DELLA DOMANDA
ARTICOLO 10	CAUSE DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE
ARTICOLO 11	CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI
ARTICOLO 12	PUBBLICAZIONE
ARTICOLO 13	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
ARTICOLO 14	SCELTA DEI CONTRAENTI
ARTICOLO 15	RINNOVO ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO DATI E DOCUMENTI
ARTICOLO 16	VENDOR RATING
ARTICOLO 17	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ARTICOLO 18	CODICE ETICO DI ACQUA NOVARA VCO
ARTICOLO 19	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
ARTICOLO 20	DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO A	
ALLEGATO B	
ALLEGATO C	
ALLEGATO D	

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 1 di 40

Articolo 1

SCOPO

Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito anche ACQUA) ha redatto il presente Regolamento ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Dlgs 36/2023 per l'istituzione e la gestione di un Sistema di Qualificazione (di seguito anche Albo Fornitori) degli Operatori Economici da invitare alle procedure di gara per la fornitura di beni, l'esecuzione di servizi e lavori pubblici e a cui fare ricorso come strumento di ricerca di mercato.

Il Sistema è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica, puntuale dei criteri di iscrizione all'Albo Fornitori e di selezionare operatori economici (di seguito anche detti Fornitori) iscritti nell'elenco, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e del criterio di rotazione.

Il presente Regolamento ed i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori Economici che richiedono di essere iscritti all'Albo Fornitori, nonché la documentazione comprovante il possesso degli stessi.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

La richiesta di iscrizione all'elenco comporta l'accettazione integrale e incondizionata da parte dell'Operatore Economico di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'adozione del presente Sistema di Qualificazione (in seguito anche Albo Fornitori) sono pertanto:

- a) Introdurre criteri di selezione certi, trasparenti ed uniformi nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono l'invito di Operatori Economici;
- b) Dotarsi di uno strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;
- c) Precostituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti invitabili attraverso l'Albo Fornitori ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà di ACQUA di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso specifiche indagini di mercato. In tal caso i soggetti dovranno comunque comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023.

In caso di ricorso a fornitori occasionali legati a specifici lavori servizi o forniture e quindi non ricorrenti, non sarà necessario procedere all'apertura di determinata categoria merceologica né

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 2 di 40

procedere all'accreditamento del medesimo fornitore.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'utilizzo dell'Albo Fornitori è riservato ad ACQUA per l'indizione di procedure negoziate o indagini di mercato riconducibili al settore speciale, secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento

ACQUA si avvale dell'Albo quando, nella categoria interessata, sia stato qualificato un numero minimo di almeno tre Operatori Economici, salvo che il numero degli Operatori Economici sia ridotto per assenza di concorrenza, per ragioni legate alla natura del servizio/fornitura/lavoro (es. concessioni, brevetti e diritti esclusivi) e salvo il caso in cui il Sistema di Qualificazione venga utilizzato come mezzo di indizione di gara.

Qualora i Soggetti Economici accreditati siano inferiori a tre ACQUA, a proprio insindacabile giudizio, può procedere ad integrare i nominativi con indagini di mercato ad hoc documentate o avvalendosi degli Operatori Economici qualificati in Albi di altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 3

STRUTTURA E GESTIONE DEL SISTEMA

L'Albo Fornitori e l'intero Sistema viene gestito attraverso una Piattaforma software telematica (di seguito anche Piattaforma) che ne consente lo sviluppo ed il funzionamento mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato, accessibile via internet all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara e raggiungibile anche dal sito aziendale <http://www.acquanovaravco.eu/>.

Qui è possibile scaricare il presente regolamento, accedere a tutta la documentazione necessaria ed acquisire notizie utili circa il processo di iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.

Acqua Novara.VCO S.p.A. ha inizialmente individuato nel software Net4market di CSAméd S.r.l. di Cremona (www.net4market.com - mail: info@csamed.it), la Piattaforma telematica e nella CSAméd srl il soggetto gestore dei servizi di conduzione tecnica e sviluppo delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema.

Il gestore è responsabile del sistema informatico, ne controlla i principi di funzionamento, segnalando eventuali anomalie. E' altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. E' inoltre

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 3 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

In gestore potrà essere successivamente modificato da ACQUA a seguito di nuovo affidamento del servizio.

Le attività di verifica, gestione, validazione e controllo della Piattaforma e degli Operatori Economici iscritti nella stessa, viene effettuata dal Servizio Qualifica Fornitori di ACQUA.

Per il settore speciale (idrico-integrato) di cui all' art. 148 del Dlgs 36/2023, il Sistema di Qualificazione degli Operatori Economici è suddiviso in tre sezioni:

- Lavori
- Forniture
- Servizi

Ciascuna sezione è a sua volta suddivisa in categorie e sottocategorie merceologiche, consultabili mediante le funzioni disponibili in Piattaforma.

Tali sezioni e categorie nell'arco di vigenza dell'Albo Fornitori, possono essere integrate e variate in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da ACQUA. Modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell'Albo Fornitori, compreso l'inserimento di nuove categorie, verranno rese note mediante avviso sulla Piattaforma e/o altro mezzo scelto da ACQUA.

L'Albo Fornitori è quindi strutturato in categorie e sottocategorie merceologiche identificate per descrizione di prodotto. La categoria e sottocategoria per le quali gli Operatori Economici possono iscriversi sono quelli risultanti dall'oggetto sociale riscontrabile nell'iscrizione alla CCIAA di appartenenza.

L'Operatore Economico è tenuto ad iscriversi al livello di dettaglio più basso di ciascuna categoria merceologica.

Articolo 4

SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di qualificazione tutti i soggetti di cui agli artt. 65, 66, 67 e 68 del Dlgs 36/2023e segnatamente:

- ✓ le imprese individuali, anche artigiane, e le società anche cooperative;
- ✓ i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 4 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

- ✓ i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- ✓ persone fisiche abilitate all'esercizio della professione;

La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 65 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Non è previsto un processo di qualifica per i raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI).

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio), fermo quanto previsto al successivo art. 14.2.

Al singolo Operatore Economico non è, tuttavia, consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

Trattandosi di sistema dinamico di qualificazione sempre "aperto" gli Operatori Economici potranno richiederne l'iscrizione in qualsiasi momento. ACQUA procederà alla relativa qualificazione di volta in volta.

Gli Operatori Economici che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. Del mancato aggiornamento delle informazioni saranno pertanto responsabili i singoli Operatori Economici.

Articolo 5

VALIDITA' DELL'ALBO E DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'Albo Fornitori ha durata indeterminata. ACQUA si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento, nonché i requisiti di carattere generale e speciale;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie merceologiche, mediante pubblicazione sul proprio sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra, gli operatori economici non possono avanzare nei confronti di ACQUA diritti o pretese di alcun titolo.
- Modificare o porre fine, ad uno o più elenchi di fornitori qualificati.

La qualificazione degli operatori economici ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di iscrizione

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 5 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

all'Albo e si rinnova automaticamente con l'aggiornamento periodico dei documenti.

L'Albo Fornitori di ACQUA è un elenco aperto e sempre accessibile, pertanto i soggetti interessati potranno presentare in ogni momento la domanda di inserimento e potranno, una volta iscritti, procedere in ogni momento all'aggiornamento dei dati della propria iscrizione o richiedere l'iscrizione in una nuova categoria merceologica, producendo la documentazione tecnica richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.

Gli operatori economici già accreditati in sistemi di qualificazione previgenti, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, manterranno valida la loro iscrizione, salvo manifestazione di diversa volontà per iscritto e salvo il caso in cui risulti necessario procedere alla comprova del possesso dei requisiti di carattere speciale riferiti ad una o più categorie che riportano lo stato iscrizione in "Accreditato Non Confermato".

Articolo 6

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione, gli Operatori Economici non saranno ammessi gli Operatori economici che rientrano in uno dei casi previsti dagli artt. 94 e 95, Dlgs 36/2023 di seguito specificati .

1. Salva diversa previsione normativa non sono ammessi al presente Sistema i soggetti per i quali è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, *nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 6 di 40

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, con sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3. l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4. un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 7 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

5. ACQUA esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore:qualora:

- a) ACQUA possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ;
- b) l'Operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del Dlgs 36/2023;
- c) ACQUA dimostri con mezzi adeguati che l'Operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'Operatore Economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, Dlgs 36/2023, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli Operatori Economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 97 del Dlgs 36/2023 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 8 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

f) l'Operatore Economico sia stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

f-bis) l'Operatore Economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'Operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatori dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura in questo caso fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'Operatore Economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'Operatore Economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione in questo caso ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'Operatore Economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'Operatore Economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'Operatore Economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

n) l'Operatore Economico che sia stato oggetto di grave inadempimento e/o mancata esecuzione degli obblighi a pena di esclusione previsti nella procedura di gara quando questo abbia comportato la

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 9 di 40

revoca dell'aggiudicazione e/o relativa segnalazione all'A.N.A.C.;

o) l'Operatore Economico che in corso di procedura rientri nelle casistiche di cui agli artt. 95, 97 e 98 Dlgs 36/2023;

6. ACQUA esclude, altresì, un Operatore Economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso di trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti commi 1,2, 4 e 5;

7. l' Operatore Economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se ACQUA ritiene che le misure di cui al comma 7 siano sufficienti, l'Operatore Economico non è escluso della procedura competitiva; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'Operatore Economico;

9. l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

10. se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale, ed a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento deferito nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

11. le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 10 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

comunque efficacia.

Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla qualificazione sono i seguenti:

✓ **per i lavori**, i requisiti sono riportati nell'Allegato A, suddivisi nelle seguenti classi di importo:

CLASSE 1	sino ad Euro 40.000
CLASSE 2	da Euro 40.001 ad Euro 150.000
CLASSE 3	da Euro 150.001 ad Euro 258.000
CLASSE 4	da Euro 258.001 ad Euro 516.000
CLASSE 5	da Euro 516.001 ad Euro 1.033.000
CLASSE 5 bis	da Euro 1.033.001 ad Euro 1.500.000
CLASSE 6	da Euro 1.500.001 ad Euro 2.582.000
CLASSE 7	da Euro 2.582.001 ad Euro 3.500.000
CLASSE 8	da Euro 3.500.001 ad Euro 5.165.000

✓ **per servizi e forniture (esclusi servizi di consulenza)**, i requisiti sono riportati nell'Allegato B, suddivisi nelle seguenti classi di importo:

1. fino ad € 40.000,00;
2. da € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria, in base alle sottoclassi indicate nell'allegato B.

✓ **per i servizi di consulenza**, i requisiti sono riportati nell'Allegato C, suddivisi nelle seguenti classi di importo:

1. fino ad € 40.000,00;
2. da € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria, in base alle sottoclassi indicate nell'allegato C.

Articolo 7

MODALITA' DI ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO DATI

Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori, gli Operatori Economici devono collegarsi alla piattaforma di ACQUA all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara e, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Utente disponibile sulla stessa, creare le proprie

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 11 di 40

credenziali, accedere all'area riservata e compilare le schede previste dalla procedura. Dovranno essere caricati tutti i dati e documenti obbligatori, nonché tutti quelli che il Fornitore ritiene utile inserire per la miglior valutazione della propria attività, sino alla scheda finale di conferma dei dati inseriti.

In questo modo viene avviata la domanda telematica di iscrizione all'Albo Fornitori di ACQUA.

Nella compilazione delle sezioni previste il Fornitore dovrà procedere alla selezione di una o più categorie merceologiche presenti in Albo e, nei casi previsti, selezionare una o più classi di importo per le quali si vuole richiedere l'iscrizione.

Compilando le diverse schede, gli Operatori Economici dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del Dlgs 36/2023,

È obbligatorio, per i soggetti operanti da oltre un triennio nel settore che interessa, dichiarare il fatturato degli ultimi tre anni, con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il fatturato effettuato dall'inizio dell'attività con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

- E' vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- E' vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- E' vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Operatori Economici richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 C.c.

Qualora gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del Dlgs 36/2023 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, ACQUA prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Sino a che non verranno compilate tutte le schede previste nel Sistema, la domanda di iscrizione non potrà considerarsi completata e rimarrà in stato di "PREISCRIZIONE". Una volta inseriti tutti i dati e documenti obbligatori, il sistema passerà la domanda in stato di "ATTESA".

L'Operatore Economico è responsabile dei dati caricati sul Sistema con l'onere di mantenerli aggiornati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso ACQUA è

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 12 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda dell'Operatore Economico, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Il proprio account, cioè il nome utente e la password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

Articolo 8

ACCERTAMENTO D'IDONEITÀ ED ISCRIZIONE

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione all'Albo Fornitori viene effettuato dal Servizio Qualifica Fornitori di ACQUA.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili approfondimenti specifici, saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

Effettuati tutti i controlli con esito positivo, il Servizio Qualifica Fornitori inserirà l'Operatore Economico all'interno del dell'Albo Fornitori di ACQUA, attribuendo allo stesso lo stato di "ACCREDITATO". Dell'avvenuto accreditamento ed inserimento in Albo, il Fornitore riceverà notifica automatica dalla Piattaforma all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda.

L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà inoltre essere verificata dall'Operatore Economico consultando il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara.

ACQUA si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato e caricato in Piattaforma.

Articolo. 9

CAUSE DI DINIEGO DELLA DOMANDA

Non sarà consentita l'ammissione all'Albo Fornitori degli operatori economici che:

- risultino privi dei requisiti di qualificazione di cui al precedente articolo 6 del presente

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 13 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

Regolamento ;

- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti di ACQUA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti di cui all'art 6 del presente Regolamento o il rifiuto di stipulare o per dichiarazioni mendaci);
- nell'esecuzione di un contratto abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- richiedano l'iscrizione in una categoria merceologica che non risulti tra quelle riportate nel proprio certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- non siano in grado di documentare i dati inseriti nelle schede della Piattaforma;
- abbiano un carico pendente rilevante con applicazione di misure di prevenzione;

Nelle predette ipotesi, l'inserimento nell'Albo Fornitori è rinviato sino alla risoluzione delle controversie od alla rimozione della situazione ostativa, che sarà cura dell'Operatore Economico comunicare ad ACQUA per sbloccare la propria "posizione" ed allo stesso verrà attribuito lo stato "PREISCRIZIONE" con relativa motivazione.

Art. 10

CAUSE DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

ACQUA procederà alla sospensione dell'iscrizione all'Albo Fornitori di un Operatore Economico nei seguenti casi:

- a) l'Operatore Economico ovvero i suoi legali rappresentanti o gli amministratori, non siano più in possesso dei requisiti di cui al precedente art 6 del presente Regolamento;
- b) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
- c) sussistenza di una situazione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art 21 D.lgs. 39/2013;
- d) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione al Sistema;
- e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, sull'ambiente o sulla responsabilità sociale di impresa, formalizzate anche attraverso la comminazione di una non conformità;
- f) mancata partecipazione alle procedure selettive senza presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno.

In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 14 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico il provvedimento di sospensione.

Nel caso in cui sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP, ACQUA potrà acquisire l'esito del contraddittorio avviato, provvedendo alla immediata comminazione del provvedimento di sospensione.

Nelle more della istruttoria su eventuali cause di sospensione, ACQUA potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'Operatore Economico soggetto all'accertamento. La sospensione in via cautelare potrà cessare in seguito alla accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico. Diversamente il fornitore potrà essere sospeso, tramite invio di formale provvedimento, nelle seguenti ipotesi:

- Mancato riscontro alla richiesta di chiarimento ricevuta via pec;
- Mancata accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico.

È facoltà di Acqua Novara.VCO S.p.A. procedere alla sospensione dell'Operatore Economico il cui indice di Vendor Ranking complessivo (IVK) sia inferiore alla soglia minima definita nel sistema di Vendor Rating di cui al successivo articolo 16. Lo stesso sistema definisce la durata di tale sospensione e le modalità di riammissione al Sistema di Qualificazione.

La sospensione viene sempre disposta con provvedimento del Direttore Generale o del Presidente, per un periodo di tempo a discrezione di ACQUA e comunque non superiore ad un anno, che verrà notificato all'Operatore Economico a mezzo PEC, al quale verrà attribuito in Piattaforma lo stato di "SOSPESO" con relativa motivazione.

L'Operatore Economico, che veda la propria qualificazione sospesa, sarà riammesso nell'Albo Fornitori una volta accertata la cessazione della causa di sospensione da parte di ACQUA, ovvero da parte del RUP che ha avviato la segnalazione e, comunque, non prima che sia decorso un anno.

Durante il periodo di sospensione, che vale per l'intero Albo Fornitori, al fornitore interessato sarà negata la possibilità di essere selezionato per la partecipazione alle procedure negoziate.

L'Operatore Economico sospeso potrà comunque accedere al Portale, utilizzando il proprio account, per potere partecipare alle procedure di gara aperte.

La realizzazione di qualunque delle ipotesi di cui sopra, anche in occasione di contratti affidati da ACQUA con procedure diverse dalle negoziate indette tramite Albo fornitori, potranno rappresentare per il fornitore iscritto all'albo causa di sospensione.

ACQUA si riserva infine di "sospendere" un Operatore Economico qualora rilevi situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 Dlgs 36/2023, ed anche in ragione della natura pubblica dell'azienda.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 15 di 40

Articolo 11

CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

ACQUA procederà alla cancellazione dell'iscrizione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte dell'Operatore Economico ;
- b) cessazione dell'attività;
- c) procedure concorsuali;
- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ivi comprese tutte le prescrizioni di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento;
- e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione di ACQUA ;
- i) reiterata mancata partecipazione alle procedure selettive senza presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno, dopo precedente anno di sospensione;
- j) mancata sottoscrizione di un contratto con ACQUA senza valida giustificazione;
- k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalmente contestate all'Operatore Economico;
- l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'Operatore Economico;
- m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
- n) In caso di contenzioso, conclusosi a favore di ACQUA, e relativo a gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell'impegno etico.
- o) La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e, pertanto, comporta la cancellazione dall'Albo Fornitori, inoltre la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art 6 del presente Regolamento ne darà segnalazione all'ANAC.
- p) Interventute variazioni societarie che comportino variazione del CF e/o P.IVA non prontamente aggiornate come previsto al successivo art.15.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 16 di 40

In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'Operatore Economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'Operatore Economico un provvedimento di cancellazione. Nel caso in cui sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP, ACQUA potrà acquisire l'esito del contraddittorio avviato dal RUP, provvedendo all'immediata comminazione del provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo Fornitori viene sempre disposta con provvedimento definitivo del Direttore Generale o del Presidente, che verrà notificato all'Operatore Economico a mezzo PEC, al quale verrà attribuito in Piattaforma lo stato di "STORICO" con relativa motivazione.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: in questo caso sarà attribuito al fornitore lo stato di "SOSPESO". Al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione o il reintegro dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico la cui iscrizione sia stata cancellata dall'Albo Fornitori, vedrà il proprio stato in "STORICO", non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di cancellazione, in ogni caso dovrà richiedere ad ACQUA lo sblocco del proprio utente per riavviare l'iscrizione.

Articolo 12

PUBBLICAZIONE

L'avviso circa l'esistenza del presente Sistema ai sensi dell'art. 128 del Dlgs 50/2016 (oggi art. 162 del Dlgs. 36/2023) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito Internet aziendale di ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Articolo 13

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Ogni comunicazione all'Operatore Economico inerente l'Albo Fornitori è effettuata da ACQUA mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma.

Ad avvenuta presentazione della domanda da parte del Fornitore, tutte le comunicazioni da e verso ACQUA inerenti l'Albo stesso, lo stato della domanda e successivamente la gestione dell'iscrizione, nonché tutte le altre comunicazioni inerenti le procedure di selezione e di gara, avverranno

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 17 di 40

esclusivamente attraverso il sistema di messaggistica della Piattaforma – Posta Elettronica Certificata. In particolare passeranno da essa tutti i messaggi aventi particolare valenza formale (qualificazioni, cancellazioni, sospensioni, etc. ...).

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva ACQUA da ogni responsabilità, anche legale. Al riguardo, il fornitore iscritto ha l'onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento.

Si segnala che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Piattaforma è un sistema automatico, certificato e monitorato per l'invio e la ricezione delle comunicazioni; pertanto qualsiasi messaggio inviato ad altri indirizzi PEC o e-mail di ACQUA non potranno essere presi in considerazione ai fini dei processi gestiti e normati con il presente Regolamento.

Art. 14

SCELTA DEI CONTRAENTI

Per l'invito o l'avvio di una qualsiasi procedura ad evidenza pubblica indetta da ACQUA, l'Operatore Economico deve essere iscritto all'Albo Fornitori in stato ACCREDITATO, salvo i casi previsti all'articolo 2.

L'accreditamento all'Albo Fornitori di ACQUA non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure che saranno attivate sulle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi non sarà arbitraria bensì ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

I meccanismi di selezione degli Operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

Per garantire la piena operatività del principio di rotazione, gli Operatori Economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra, saranno invitati tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) Esclusione degli invitati e/o l'aggiudicatario dell'ultima procedura ad inviti precedente sulla medesima categoria merceologica.

Nel caso in cui l'applicazione di tale criterio non producesse un numero di Operatori Economici adeguato, come previsto nel presente Regolamento, ACQUA potrà altresì ricorrere

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 18 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

al successivo criterio di selezione, nell'ordine di sequenza riportato .

2) Selezione dei fornitori che non abbiano avuto:

- a) Più di un invito e più di una aggiudicazione nella stessa categoria merceologica
- b) Più di due inviti e più di una aggiudicazione nella stessa categoria merceologica
- c) Più di due inviti e più di due aggiudicazioni nella stessa categoria merceologica

ACQUA si riserva altresì di applicare un criterio di territorialità, inteso come interpello di Operatori Economici aventi sede sul territorio delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, nei soli casi di affidamento singoli LAVORI di importo non superiore ad Euro 10.000,00 nonché di singoli SERVIZI e FORNITURE di importo non superiore a 5.000,00 Euro.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali ACQUA, in virtù di regole prestabilite dal Codice degli Appalti, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

- A seguito di avvenuta attivazione del sistema di *Vendor Rating* di cui al successivo Articolo 16, l'estrazione dei Fornitori verrà pesata anche sul punteggio dell'Indice di Vendor Ranking che, secondo le modalità riportate nell'Allegato D, posizionerà i fornitori in fasce qualitative con percentuali decrescenti di probabilità di estrazione.

Le richieste di invito a partecipare alle procedure indette da ACQUA contengono tutte le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara, nonché le condizioni di partecipazione di RTI e consorzi, le eventuali incompatibilità e i criteri di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà di ACQUA di invitare alle procedure per la scelta del contraente altre imprese ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di interesse, non sia presente un numero di imprese atto a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente o dal proprio Regolamento Acquisti.

La scelta delle ulteriori imprese potrà altresì avvenire con le modalità previste dal Codice degli Appalti (indagine di mercato, manifestazione di interesse, etc.). Tale integrazione motivata sarà formalizzata con atto di determina a firma del Direttore Generale o del Presidente.

Articolo 15

RINNOVO ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO DATI E DOCUMENTI

La durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori è di anni tre ed è automaticamente prorogata salvo facoltà dell'Operatore Economico di richiederne la cancellazione. L'Operatore già iscritto può chiedere

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 19 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

L'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche o di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti richiesti. .

L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè il nome utente e la password necessari per l'accesso alla propria area personale.

E' obbligo dell'Operatore Economico iscritto di tenere aggiornata la documentazione e le certificazioni inserite a sistema che prevedano scadenze periodiche.

Per ciascun documento di cui l'Operatore ha caricato obbligatoriamente la validità, 30 giorni prima della scadenza, riceverà una notifica che lo informerà della necessità di aggiornare il documento stesso. L'Operatore prima della scadenza dovrà quindi accedere alla Piattaforma e procedere, con l'aggiornamento della validità caricando copia aggiornata del documento stesso e sua data di emissione.

I fornitori sono in ogni caso invitati ad effettuare delle verifiche periodiche di tutti i documenti e delle dichiarazioni presenti a sistema per verificarne la validità e per confermarne i contenuti o, nel caso di intervenute variazioni, per procedere alla sostituzione degli stessi con documenti aggiornati. **La chiusura di ogni aggiornamento varrà come conferma di validità di tutto quanto dichiarato ed allegato in Piattaforma.**

È facoltà di ACQUA effettuare delle verifiche a spot nel corso dell'anno sul mantenimento da parte degli Operatori Economici dei requisiti di ordine generale e speciale.

Articolo 16

VENDOR RATING

ACQUA si riserva la facoltà di sottoporre gli operatori economici con cui ha rapporti contrattuali ad un sistema di *Vendor Rating* integrato al Sistema di Qualificazione e finalizzato alla valutazione ed al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni ricevute dai propri fornitori ed appaltatori, nonché della affidabilità dei prodotti acquistati, oltre che dei requisiti tecnico/organizzativi posseduti. Le modalità con cui si procederà alla definizione del *rating* degli Operatori Economici sono riportati nell'Allegato D al presente Regolamento.

Presentando domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, l'Operatore Economico accetta di essere sottoposto a valutazione da parte di ACQUA, sia per quanto attiene gli elementi ed i processi di qualifica, che sulle prestazioni e forniture affidate.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 20 di 40

Articolo 17

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01, scaricabile dal sito internet aziendale all'indirizzo http://www.acquanovaravco.eu/Pagina/modello_organizzativo_23101.

Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Articolo 18

CODICE ETICO DI ACQUA NOVARA VCO

Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel documento “**Codice Etico di Acqua Novara VCO**” adottato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 art.6 e Legge 190/2012 e visionabile sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.acquanovaravco.eu/Pagina/codice_etico. Il documento fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, l'accettazione in fase di iscrizione, comporta l'impegno ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari.

Articolo 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003 e del “Regolamento per la protezione dei dati personali”, Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, ACQUA garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

ACQUA, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del “Regolamento per la protezione dei dati personali”, Reg. UE 2016/679 precisa che:

a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consiste nella registrazione e nell'elaborazione,

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 21 di 40

anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati sono conservati presso ACQUA, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;

b. alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema;

c. l'eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l'impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.

Titolare del trattamento dei dati è ACQUA NOVARA.VCO S.p.A., nella persona del soggetto pro tempore delegato.

L'aggiornamento dei dati avviene in relazione alle variazioni comunicate dagli Operatori Economici i Soggetti ai sensi dell'articolo 7.

Tali dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dei dati.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Modifiche non sostanziali al presente Regolamento che si rendessero necessarie al corretto o miglior funzionamento della Piattaforma e non confliggenti con leggi, norme e disposizioni nazionali, Europee o di organi di controllo, verranno direttamente implementate da Acqua Novara.VCO S.p.A.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 22 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

ALLEGATO A

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

Al momento della presentazione della domanda l'Operatore Economico che intende qualificarsi nella
Categoria LAVORI

dovrà possedere requisiti di

- a) **IDONEITA' PROFESSIONALE** ovvero requisiti generali e morali attestati con iscrizione camerale e ad altri albi tecnici o professionali o con attività analoghe svolte nel settore merceologico di iscrizione;
- b) **CAPACITA' ECONOMICA, FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA** ovvero livelli di fatturato e/o altre attestazioni, che evidenziano come la struttura aziendale disponga di mezzi economici, finanziari ed organizzativi in grado di eseguire opere nella categoria merceologica e per l'importo scelti;
- c) **CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI** ovvero la capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione, mediante il possesso di un'adeguata potenzialità tecnica e professionale, costituita dal personale, dalle risorse, dagli strumenti e dalle attrezzature destinati all'attività progettuale e di realizzazione di opere nella categoria e per l'importo scelti;

specifici per ciascuna classe CLASSE come di seguito individuata per importi di affidamento, alla quale intendono iscriversi:

CLASSE 1	fino ad Euro 40.000
CLASSE 2	da Euro 40.001 ad Euro 150.000
CLASSE 3	da Euro 150.001 ad Euro 258.000
CLASSE 4	da Euro 258.001 ad Euro 516.000
CLASSE 5	da Euro 516.001 ad Euro 1.033.000
CLASSE 5 bis	da Euro 1.033.001 ad Euro 1.500.000
CLASSE 6	da Euro 1.500.001 ad Euro 2.582.000
CLASSE 7	da Euro 2.582.001 ad Euro 3.500.000
CLASSE 8	da Euro 3.500.001 ad Euro 5.165.000

Per l'iscrizione alle classi da 3 a 8 è obbligo il possesso di attestazione SOA.

Nello specifico:

CLASSE 1 e CLASSE 2:

IDONEITA' PROFESSIONALE: attestata mediante Certificato CCIAA e iscrizione ad altri albi tecnici in grado di attestare lo svolgimento di attività nello specifico settore merceologico

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: attestata da un livello minimo di fatturato medio del

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 23 di 40

triennio pari almeno al doppio dell'importo massimo di affidamento della Classe (rispettivamente 80.000 e 300.000 Euro)

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: attestate con certificazione (fatture) di lavori eseguiti o esperienze svolte nello specifico settore di iscrizione o altri similari, in un arco temporale di tre anni, pari almeno al valore massimo della Classe attestate mediante possesso dei requisiti di cui all'art. 28 allegato II.12 in caso di assenza di SOA.

CLASSE 3 e superiori:

Possesso di Attestazione SOA per importo almeno pari a quello della Classe scelta e riferita alla categoria merceologica cui si richiede l'iscrizione.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 24 di 40

ALLEGATO B

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

Al momento della presentazione della domanda l'Operatore Economico che intende qualificarsi in:

Categoria S – SERVIZI (con esclusione della categoria S01 – Consulenze)

Categoria F – FORNITURE

dovrà possedere i seguenti requisiti in base alla CLASSE di appartenenza.

CLASSE 1 per forniture fino ad € 40.000,00

idoneità professionale: da attestarsi a mezzo visura camerale ordinaria ed eventuale certificato di iscrizione ad albo tecnico/professionale in grado di attestare l'abilitazione al legittimo svolgimento delle attività previste dal settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione

capacità economica e finanziaria: da attestarsi comprovando un livello di fatturato pari ad almeno Euro 40.000,00 o altra idonea documentazione

capacità tecniche e professionali: da attestarsi comprovando esperienze maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, in un arco temporale di tre anni antecedenti a quello di iscrizione, ovvero il possesso di specifiche attrezzature od equipaggiamento tecnico.

CLASSE 2 per forniture superiori ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria

idoneità professionale: da attestarsi a mezzo visura camerale ordinaria ed eventuale certificato di iscrizione ad albo tecnico/professionale in grado di attestare l'abilitazione al legittimo svolgimento delle attività previste dal settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione.

Capacità economica e finanziaria: da attestarsi comprovando il possesso, nel triennio antecedente la data di iscrizione, di un fatturato globale pari a due volte l'importo di ogni singola classe sotto indicata ed un fatturato specifico per servizi e forniture analoghe che, negli ultimi tre esercizi, dovrà essere pari ad una volta l'importo delle classi sotto indicata.

CLASSE 2A: Euro 100.000,00

CLASSE 2B: Euro 150.000,00

CLASSE 2C: Euro 230.000,00

CLASSE 2D: Euro 310.000,00

CLASSE 2E: soglia comunitaria.

capacità tecniche e professionali: da attestarsi comprovando esperienze maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, in un arco temporale di tre anni antecedenti a quello di iscrizione, ovvero il possesso di specifiche attrezzature od equipaggiamento tecnico.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 25 di 40

ALLEGATO C

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

Al momento della presentazione della domanda l'Operatore Economico che intende qualificarsi in:

Categoria SERVIZI S01 – CONSULENZE

Dovrà essere iscritto ai competenti Albi professionali e dovrà possedere i requisiti economici e tecnici di seguito riportati per ciascuna CLASSE individuata per importo di affidamento, a cui intende iscriversi, con la precisazione che i compensi a base di gara saranno computati sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 per quanto attiene ai servizi di ingegneria ed architettura e del D.M. 55/2014 per quanto attiene ai servizi legali.

CLASSE 1 Fino a ad Euro 40.000,00:

- **capacità economica e finanziaria:** comprovando un livello di fatturato nel triennio precedente pari ad almeno €. 40.000,00 o altra idonea documentazione;
- **capacità tecniche e professionali:** comprovando esperienze professionali maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, in un arco temporale di tre anni.

CLASSE 2 Superiore ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria

- **capacità economica e finanziaria:** possedere un fatturato globale per servizi espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di iscrizione, per un importo pari all'importo massimo delle sottostanti classi; nonché l'espletamento, nei precedenti 10 anni, di due servizi di punta per un importo pari allo 0,4% del massimo delle classi sottostanti:
 - CLASSE 2A Euro 100.000,00;
 - CLASSE 2B Euro 250.000.00;
 - CLASSE 2C soglia comunitaria
- **capacità tecniche e professionali:** comprovando esperienze professionali maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, in un arco temporale di tre anni.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 26 di 40

ALLEGATO D

VENDOR RATING DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Obiettivi

Come previsto all'art. 16 del Regolamento del Sistema di Qualificazione, Acqua Novara.VCO S.p.A. sottopone i propri Operatori Economici aggiudicatari di procedure di gara ad un Sistema di *Vendor Rating* integrato al Sistema di Qualificazione stesso, attraverso un processo di valutazione delle loro capacità soggettive, nonché delle loro performance nell'espletamento dei contratti.

L'obiettivo è quello di efficientare il proprio Sistema di Qualificazione, stimolando il miglioramento qualitativo continuo degli Operatori Economici e delle loro prestazioni, anche secondo principi *ambientali, di etica, di legalità, di sostenibilità e di sicurezza sul lavoro.*

La valutazione dei Fornitori viene effettuata in modo sistematico e tracciabile, al fine di garantire l'oggettività, la disponibilità e la confrontabilità delle informazioni raccolte.

La valutazione complessiva conseguita al termine del processo di *Vendor Rating* di ciascun Operatore Economico, posizionerà lo stesso in fasce di livello denominate *Ranking*, che concorreranno alla selezione degli Operatori economici in stato Accreditato nelle procedure di gara ad invito svolte attraverso la piattaforma di e-Procurement di Acqua Novara.VCO S.p.A..

2. Durata del Sistema di *Vendor Rating*

Il sistema di *Vendor Rating* ha durata pari al Sistema di Qualificazione e pertanto è a tempo indeterminato.

3. Determinazione dell'Indice di *Vendor Rating* (IVR)

Il *Vendor Rating* si basa su parametri di valutazione, denominati **KPI** (*Key Performance Indicator*), sui quali viene valutato l'Operatore Economico che abbia concluso un contratto con Acqua Novara.VCO S.p.A. ed in base alle modalità di cui al successivo punto 6.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 27 di 40

A ciascun KPI è associato un punteggio numerico, positivo o negativo, la cui somma matematica determinerà il punteggio finale che sarà attribuito a seguito della valutazione e comporterà la determinazione dell'**Indice di Vendor Rating (IVR)** dell'Operatore Economico.

KPI → Valutazione → Punteggio (IVR)

Nella fase di determinazione dell'**IVR** ciascun Operatore Economico parte da un punteggio di 75 punti, ai quali verranno sommati i punteggi attribuiti nella valutazione di ogni singolo parametro (**KPI**):

$$IVR = 75 \pm \text{punti Parametri}$$

Le attività di verifica e di monitoraggio, finalizzate a consentire la valutazione dell'Operatore Economico, vengono svolte da Acqua Novara.VCO S.p.A. in via continuativa:

- durante lo svolgimento delle attività di **accreditamento** dell'Operatore Economico;
- annualmente attraverso le **Campagne di Vendor Rating** con valutazione anche delle prestazioni prodotte nell'esecuzione di ciascun specifico contratto affidato.

4. Parametri del Vendor Rating (KPI)

I parametri di cui si tiene conto nella valutazione, riportati nelle TABELLE KPI., sono ripartiti in tre diverse categorie, sinteticamente di seguito riportate:

- a) **CAPACITA' SOGGETTIVA** – attribuiti alle **certificazioni aziendali di sistema** in possesso dell'Operatore Economico (UNI EN ISO 9001, SA 8000), ed ai **requisiti reputazionali** derivanti dall'assenza di segnalazioni all'ANAC nei cinque anni precedenti all'anno di valutazione, dall'iscrizione nella *white list* della prefettura e dal possesso della certificazione aziendale UNI EN ISO 37001.

Range di punteggio:

Categoria Lavori	Categoria Servizi – Forniture	Categoria Professionisti singoli ed associati
Best performance: + 8 pt.	Best performance: + 7 pt.	Best performance: + 9 pt.
Worst performance: 0 pt.	Worst performance: 0 pt.	Worst performance: 0 pt.

- b) **PERFORMANCE CONTRATTUALE** – attribuiti alla *qualità esecutiva* del Lavoro, Servizio, Fornitura o Prestazione, per assenza o presenza di sanzioni, segnalazioni, Non Conformità e Penali, derivanti dall'esecuzione del contratto.


Range di punteggio:

Categoria Lavori – Servizi – Forniture	Categoria Professionisti singoli ed associati
Best performance: + 10 pt.	Best performance: + 11 pt.
Worst performance: - 32 pt.	Worst performance: -32 pt.

- c) **SICUREZZA E SOSTENIBILITA'** – attribuiti al livello di attenzione posto dall'Operatore Economico al **tema della sicurezza** in termini di Indice di Sinistrosità Aziendale INAIL e di possesso di certificazione UNI EN ISO 45001 nonché al **tema della sostenibilità**, in termini di Bilancio e/o di Piano di Sostenibilità, nonché di possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o EMAS.

Range di punteggio:

Categoria Lavori	Categoria Servizi - Forniture	Categoria Professionisti singoli ed associati
Best performance: + 7 pt.	Best performance: + 8 pt.	Best performance: + 5 pt.
Worst performance: - 4 pt.	Worst performance: - 4 pt.	Worst performance: - 2 pt.



5. Ranking dell'Operatore Economico e sua incidenza sulle procedure di e-procurement

Al momento dell'accREDITAMENTO, Acqua Novara.VCO S.p.A. attribuisce all'Operatore Economico un punteggio iniziale di qualificazione pari a 100 punti. Tale punteggio costituisce l'**Indice di Vendor Ranking (IVK) iniziale**.

Successivamente, alla conclusione di ciascuna Campagna di *Vendor Rating*, l'**IVR** attribuito al fornitore sulla valutazione di un contratto eseguito, con le modalità di cui agli articoli precedenti, andrà a determinare il nuovo **Indice di Vendor Ranking (IVK)**, facendo media matematica con l'**IVK** precedente.

$$IVK_n = \frac{IVR + IVK_{n-1}}{n}$$

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 30 di 40

Gli **IVK** (*Vendor Ranking*) vengono quindi raggruppati su quattro fasce di valutazione globale degli Operatori Economici, come di seguito individuati:

Fasce di valutazione globale (<i>Vendor Ranking</i>)			Probabilità di estrazione
A	$90 \leq \text{IVK.} \leq 100$	OTTIMO	60 %
B	$80 \leq \text{IVK.} < 90$	BUONO	30 %
C	$75 \leq \text{IVK.} < 80$	SUFFICIENTE	10 %
D	$\text{IVK.} < 75$	SCARSO	SOSPENSIONE dall'Albo Fornitori

Le tre fasce di **IVK** superiori o uguali a 75 punti, rispettivamente **A** (*Ottimo*), **B** (*Buono*), **C** (*Sufficiente*), attribuiranno all'Operatore Economico un diverso peso nell'algoritmo di selezione utilizzato da Acqua Novara.VCO S.p.A. nella sezione di e-procurement della piattaforma Net4Market.

Nello specifico, alla fascia più alta A viene attribuito un peso (probabilità di estrazione) del 60%, alla fascia B intermedia un peso (probabilità di estrazione) del 30% ed alla fascia C un peso (probabilità di estrazione) del 10% .

I fornitori che a seguito di valutazioni positive nell'esecuzione dei contratti, si posizioneranno nelle fasce qualitativamente più elevate, avranno quindi una maggior probabilità di essere estratti nelle procedure di confronto competitivo, fermo restando il principio di rotazione degli affidamenti.

Qualora invece, a seguito dell'esecuzione negativa dei contratti, l'Indice di *Vendor Ranking* (**IVK**) scenda al di sotto della soglia minima fissata di 75 punti (fascia D), l'Operatore Economico verrà sospeso dall'Albo Fornitori, secondo le modalità previste al successivo punto 8.

Nella fase di selezione delle procedure ad invito predisposte da Acqua Novara.VCO S.p.A., come previsto all'art. 14 del Regolamento del Sistema di Qualificazione di Acqua Novara.VCO S.p.A., gli operatori economici saranno quindi sottoposti alla selezione anche in base alla fascia di **IVK** di appartenenza.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 31 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	

L'algoritmo sotteso a questa fase è basato su due cicli di estrazione casuale con applicazione dell'algoritmo di Mersenne Twister, al fine di garantire ai fornitori di una fascia, pari probabilità di sorteggio. Il primo ciclo seleziona la fascia fra le tre disponibili che, per quanto detto sopra, avranno probabilità decrescenti di estrazione ed il secondo ciclo seleziona un fornitore tra quelli presenti all'interno della fascia estratta. Il sistema eseguirà cicli successivi come appena descritti, sino alla estrazione degli N fornitori richiesti per l'espletamento della procedura.

Qualora il sistema esaurisse i fornitori della fascia più alta, continuerà con la stessa modalità (estrazione della fascia e poi del fornitore) sulle restanti fasce disponibili.

L'attribuzione del livello minimo di 75 punti permette ad ogni Operatore Economico accreditato di poter essere invitato alle procedure di selezioni di Acqua Novara.VCO S.p.A., nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di partecipazione, di concorrenza e di trasparenza.

6. Modalità di valutazione degli Operatori Economici

Acqua Novara.VCO S.p.A. effettua annualmente le attività di valutazione degli Operatori Economici durante un periodo di 6 mesi, denominato "**Campagna di Vendor Rating**".

Saranno oggetto di valutazione gli Operatori Economici affidatari di procedure di gara, su base annuale, con riferimento all'anno precedente a ciascuna campagna di *vendor*.

Acqua Novara provvede ad informare gli operatori economici interessati circa l'avvio delle attività di valutazione.

Alla conclusione del periodo di effettuazione della Campagna di *Vendor Rating*, il nuovo **IVR** attribuito all'Operatore Economico valutato, concorrerà alla media matematica degli **IVK** precedentemente ottenuti.

L'Operatore Economico potrà visualizzare il proprio **IVR** ed il livello di *Ranking* nella propria *Home Page* di accesso alla piattaforma di qualificazione di Acqua Novara.VCO S.p.A.

L'Indice di *Vendor Ranking* (**IVK**) può essere modificato solo durante le campagne di *Vendor Rating*. La valutazione riguarderà l'Operatore Economico indipendentemente dalla categoria a cui è iscritto. Pertanto un Operatore Economico potrà essere valutato più volte nello stesso anno, in ragione degli affidamenti di cui è aggiudicatario.

In caso di A.T.I. o R.T.I. sarà valutato sempre il soggetto mandatario in quanto Operatore Economico invitato alle procedure di gara di Acqua Novara.VCO S.p.A.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 32 di 40

7. Cause di sospensione e modalità di riammissione all'Albo Fornitori

Nel caso in cui, a seguito di valutazione, l'Indice di *Vendor Ranking* scenda al di sotto dei 75 punti, l'Operatore Economico verrà SOSPESO dall'Albo Fornitori di Acqua Novara.VCO S.p.A., per la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di chiusura della Campagna di *Vendor Rating*.

La sospensione riguarderà l'Operatore Economico indipendentemente dalla categoria merceologica riferita al singolo contratto oggetto di valutazione.

All'Operatore Economico verrà attribuito in Piattaforma lo stato di "SOSPESO DA VENDOR" con relativa motivazione (report di formazione dell'IVK del fornitore).

Il Provvedimento di sospensione sarà adottato e comunicato all'Operatore Economico con PEC, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del vigente Regolamento del Sistema di Qualificazione.

Come previsto all'art. 11 del Regolamento del Sistema di Qualifica, dopo tre provvedimenti di sospensione, anche se aventi diverse motivazioni, l'Operatore Economico verrà cancellato dall'Albo Fornitori (assumerà lo stato di "STORICO") e non potrà presentare domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di cancellazione.

Nel caso in cui l'Operatore Economico sospeso abbia ancora in corso l'esecuzione di un contratto, ancorché diverso da quello oggetto di *Vendor Rating*, sarà comunque tenuto a portarlo a termine.

La riammissione all'Albo Fornitori avverrà, da parte dell'Ufficio Qualifica Fornitori di Acqua Novara.VCO S.p.A., trascorso un anno, con attribuzione del punteggio di 90 punti, previa verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento.

8. Comitato di Qualificazione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del *Vendor Rating* del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di Acqua Novara.VCO S.p.A. , è istituito un Comitato di Qualificazione, a cui è affidato il compito di validare i risultati delle campagne di *Vendor Rating*.

Il Comitato di Qualificazione è nominato da Acqua Novara.VCO S.p.A. con provvedimento del Direttore Generale e sarà composto da un rappresentante espresso dalle Direzioni Tecnica ed Operativa, da un rappresentante del settore QSE e da un rappresentante del settore Appalti e Materiali.

9. Disposizioni finali e transitorie

Prima dell'avvio del *Vendor Rating*, potrà essere previsto un periodo iniziale di "test" che potrà essere svolto con Operatori Economici interessati. Gli stessi verranno informati e coinvolti come previsto ai punti precedenti.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 33 di 40

Acqua Novara.VCO S.p.A. si riserva di aggiornare i contenuti delle tabelle di KPI al fine di renderli più coerenti ed efficaci rispetto agli obiettivi del *Vendor Rating*. Ogni aggiornamento diverrà operativo, sempre e comunque nell'anno precedente ad ogni campagna di *vendor*.

La partecipazione alle procedure di gara di Acqua Novara.VCO S.p.A. comporta espressa accettazione del presente Sistema di *Vendor Rating*.

Acqua Novara.VCO S.p.A. effettuerà unilateralmente le modifiche che si rendessero necessarie al corretto o miglior funzionamento dello stesso o a seguito di cambiamenti sopravvenuti del quadro normativo nazionale o comunitario.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/2023	Pag. 34 di 40

TABELLE

KPI LAVORI

K.P.I. DI CAPACITA' SOGGETTIVA	
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA	pt.
POSSESSO ISO 9001	+2
POSSESSO SA 8000	+1
REPUTAZIONALI	
ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA	+2
ASSENZA DI RISOLUZIONI CONTRATTUALI E/O SEGNALAZIONI ANAC NEGLI ULTIMI 5 ANNI	+2
POSSESSO ISO 37001	+1
punteggio massimo attribuibile:	+ 8 pt.
punteggio minimo attribuibile:	0 pt.

K.P.I. DI PERFORMANCE CONTRATTUALE	
QUALITA' ESECUTIVA	pt.
NESSUNA SANZIONE COMMINATA AD ACQUA NOVARA.VCO DA TERZI PER CAUSE LEGATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	+2
NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVUTA DA ENTI AMMINISTRAZIONI O UTENTI NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	+2
NESSUNA NON CONFORMITA' RICEVUTA	+2
NESSUNA PENALE RICEVUTA	+4
NON CONFORMITA' RICEVUTE	
FINO A 2 NON CONFORMITA'	-3
DA 3 A 4 NON CONFORMITA'	-6
DA 5 NON CONFORMITA'	-12
PENALI RICEVUTE	
DA 1 A 2 PENALI	- 5
DA 3 A 4 PENALI	- 12
DA 5 PENALI	-20
punteggio massimo attribuibile:	+ 10 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 32 pt.

K.P.I. DI SICUREZZA E SOSTENIBILITA'	
SICUREZZA	pt.
TUTTI GLI INDICI DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL < 0	+1
ALMENO UN INDICE DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL > 0	-4
POSSESSO ISO 45001	+2
SOSTENIBILITA'	
BILANCIO DI SOSTENIBILITA' O PIANO DI SOSTENIBILITA'	+ 2
POSSESSO ISO 14001 E/O EMAS	+2
punteggio massimo attribuibile:	+ 7 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 4 pt.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/23	Pag. 35 di 40

KPI SERVIZI

K.P.I. DI CAPACITA' SOGGETTIVA	
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA	
POSSESSO ISO 9001	pt. +2
POSSESSO SA 8000	pt. +2
REPUTAZIONALI	
ASSENZA DI RISOLUZIONI CONTRATTUALI E/O SEGNALAZIONI ANAC NEGLI ULTIMI 5 ANNI	pt. +2
POSSESSO ISO 37001	pt. +1
punteggio massimo attribuibile:	+ 7 pt.
punteggio minimo attribuibile:	0 pt.

K.P.I. DI PERFORMANCE CONTRATTUALE	
QUALITA' ESECUTIVA	
NESSUNA SANZIONE COMMINATA AD ACQUA NOVARA.VCO DA TERZI PER CAUSE LEGATE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pt. +2
NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVUTA DA ENTI AMMINISTRAZIONI O UTENTI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pt. +2
NESSUNA NON CONFORMITA' RICEVUTA	pt. +2
NESSUNA PENALE RICEVUTA	pt. +4
NON CONFORMITA' RICEVUTE	
FINO A 2 NON CONFORMITA'	pt. -3
DA 3 A 4 NON CONFORMITA'	pt. -6
DA 5 NON CONFORMITA'	pt. -12
PENALI RICEVUTE	
DA 1 A 2 PENALI	pt. - 5
DA 3 A 4 PENALI	pt. - 12
DA 5 PENALI	pt. -20
punteggio massimo attribuibile:	+ 10 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 32 pt.

K.P.I. DI SICUREZZA E SOSTENIBILITA'	
SICUREZZA	
TUTTI GLI INDICI DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL < 0	pt. +2
ALMENO UN INDICE DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL > 0	pt. -4
POSSESSO ISO 45001	pt. +2
SOSTENIBILITA'	
POSSESSO BILANCIO DI SOSTENIBILITA' O PIANO DI SOSTENIBILITA'	pt. + 2
POSSESSO ISO 14001 E/O EMAS	pt. +2
punteggio massimo attribuibile:	+ 8 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 4 pt.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/23	Pag. 36 di 40

KPI FORNITURE

K.P.I. DI CAPACITA' SOGGETTIVA	
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA	pt.
POSSESSO ISO 9001	+2
POSSESSO SA 8000	+2
REPUTAZIONALI	
ASSENZA DI RISOLUZIONI CONTRATTUALI E/O SEGNALAZIONI ANAC NEGLI ULTIMI 5 ANNI	+2
POSSESSO ISO 37001	+1
punteggio massimo attribuibile:	+ 7 pt.
punteggio minimo attribuibile:	0 pt.

K.P.I. DI PERFORMANCE CONTRATTUALE	
QUALITA' ESECUTIVA	pt.
NESSUNA SANZIONE COMMINATA AD ACQUA NOVARA.VCO DA TERZI PER CAUSE LEGATE ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	+2
NESSUNA NON CONFORMITA' RICEVUTA	+3
NESSUNA PENALE RICEVUTA	+5
NON CONFORMITA' RICEVUTE	
FINO A 2 NON CONFORMITA'	- 3
DA 3 A 4 NON CONFORMITA'	- 6
DA 5 NON CONFORMITA'	- 12
PENALI RICEVUTE	
DA 1 A 3 PENALI	- 4
DA 4 A 7 PENALI	- 10
DA 8 PENALI	- 20
punteggio massimo attribuibile:	+ 10 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 32 pt.

K.P.I. DI SICUREZZA E SOSTENIBILITA'	
SICUREZZA	pt.
TUTTI GLI INDICI DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL < 0	+2
ALMENO UN INDICE DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL > 0	-4
POSSESSO ISO 45001	+2
SOSTENIBILITA'	
POSSESSO BILANCIO O PIANO DI SOSTENIBILITA'	+2
POSSESSO ISO 14001 E/O EMAS	+2
punteggio massimo attribuibile:	+ 8 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 4 pt.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/23	Pag. 37 di 40

KPI PROFESSIONISTI

K.P.I. DI CAPACITA' SOGGETTIVA	
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE	pt.
ANZIANITA' > 3 ANNI	+1
ANZIANITA' > 7 ANNI	+2
ANZIANITA' > 15 ANNI	+4
ANZIANITA' > 20 ANNI	+6
REPUTAZIONALI	
ASSENZA DI RISOLUZIONI CONTRATTUALI E/O SEGNALAZIONI ANAC NEGLI ULTIMI 5 ANNI	+1
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA	
POSSESSO ISO 9001	+1
POSSESSO SA 8000	+1
punteggio massimo attribuibile:	+ 9 pt.
punteggio minimo attribuibile:	0 pt.

K.P.I. DI PERFORMANCE CONTRATTUALE	
QUALITA' ESECUTIVA	pt.
NESSUNA SANZIONE COMMINATA AD ACQUA NOVARA.VCO DA TERZI PER CAUSE LEGATE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	+2
NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVUTA DA ENTI AMMINISTRAZIONI O UTENTI NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	+1
NESSUNA NON CONFORMITA' RICEVUTA	+4
NESSUNA PENALE RICEVUTA	+4
NON CONFORMITA' RICEVUTE	
FINO A 2 NON CONFORMITA'	- 3
DA 3 A 4 NON CONFORMITA'	- 6
DA 5 NON CONFORMITA'	- 12
PENALI RICEVUTE	
DA 1 A 3 PENALI	- 4
DA 4 A 7 PENALI	- 10
DA 8 PENALI	- 20
punteggio massimo attribuibile:	+ 11 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 32 pt.

K.P.I. DI SICUREZZA E SOSTENIBILITA'	
SICUREZZA	pt.
TUTTI GLI INDICI DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL < 0	+1
ALMENO UN INDICE DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL > 0	-2
POSSESSO ISO 45001	+1
SOSTENIBILITA'	
POSSESSO BILANCIO O PIANO DI SOSTENIBILITA'	+ 2
POSSESSO ISO 14001	+1
punteggio massimo attribuibile:	+ 5 pt.
punteggio minimo attribuibile:	- 2 pt.

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/23	Pag. 38 di 40

Di seguito l'Indice di Vendor Rating derivante dalla valutazione di un contratto, nelle condizioni migliori (BEST) e peggiori (WORST) in cui un Operatore economico della categoria LAVORI può trovarsi.

		BEST	WORST	
		pt.	pt.	
Punti base		75	75	
CAPACITA' SOGGETTIVA				
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA				
POSSESSO ISO 9001	+ 2	2	0	
POSSESSO SA 8000	+ 1	1	0	
REPUTAZIONALI				
ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA	+ 2	2	0	
ASSENZA DI RISOLUZIONI CONTRATTUALI E/O SEGNALAZIONI ANAC NEGLI ULTIMI 5 ANNI	+ 2	2	0	
POSSESSO ISO 37001	+ 1	1	0	
PERFORMANCE CONTRATTUALE				
QUALITA' ESECUTIVA				
NESSUNA SANZIONE COMMINATA AD ACQUA NOVARA.VCO DA TERZI PER CAUSE LEGATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	+ 2	2	0	
NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVUTA DA ENTI AMMINISTRAZIONI O UTENTI NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	+ 2	2	0	
NESSUNA NON CONFORMITA' RICEVUTA	+ 2	2	0	
NESSUNA PENALE RICEVUTA	+ 4	4	0	
NON CONFORMITA' RICEVUTE				
fino a 2 NON CONFORMITA'	- 3	0	0	
da 3 a 4 NON CONFORMITA'	- 6	0	0	
da 5 NON CONFORMITA'	- 12	0	-12	
PENALI RICEVUTE				
da 1 a 3 PENALI	- 5	0	0	
da 4 a 7 PENALI	- 12	0	0	
da 8 PENALI	- 20	0	-20	
SICUREZZA E SOSTENIBILITA'				
SICUREZZA				
TUTTI GLI INDICI DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL < 0	+ 1	1	0	
ALMENO UN INDICE DI SINISTROSITA' AZIENDALE INAIL > 0	- 4	0	-4	
POSSESSO ISO 45001	+ 2	2	0	
SOSTENIBILITA'				
POSSESSO BILANCIO O PIANO DI SOSTENIBILITA'	+ 2	2	0	
POSSESSO ISO 14001 E/O EMAS	+ 2	2	0	
IVR		100	39	

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	Pag. 39 di 40
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/23	

KPI - DEFINIZIONI ED ESEMPI

DEFINIZIONI	ESEMPI		
	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	PROFESSIONISTI
SANZIONE comminata ad Acqua Novara.VCO da terzi per cause legate all'esecuzione dei lavori o servizi o fornitura o prestazione	- mancanza di cartellonistica sul cantiere - tappetini non eseguiti nei tempi		- sanzione da AdE/VF/ASL nel contesto per il quale è stata svolta la prestazione
SEGNALAZIONE ricevuta da Enti Amministrazioni o utenti sull'esecuzione del lavoro o servizio o prestazione	- reclamo di un Comune su un cantiere - lamentela scritta di cittadini per un lavoro	- segnalazione da un Comune su nostri lettori esterni - segnalazione Pol.locale per mancata risposta call center	- reclamo su un progetto presentato da assoc. ambientalista o comitato di quartiere
NON CONFORMITA' - ogni segnalazione o contestazione SCRITTA fatta al fornitore, da Acqua Novara.VCO o da un Ente Terzo (es. ASL, SPRESAL, Auditor, ...), che non ha comportato la comminazione di una Penale.	- tutti gli Ordini di Servizio della DL che rilevano difformità o inadempienze o contestano qualcosa all'impresa esecutrice - un verbale ASL/ARPA/SPRESAL/Auditor per carenze rilevate sul cantiere - sollecito di consegna lavori da parte del RUP - un rilievo del RUP sul rispetto dei tempi contrattuali	- sollecito consegna materiali - rilievo/contestazione per mancanze nell'esecuzione di un servizio - fornitura di materiali non conformi a quanto ordinato - servizio eseguito con utilizzo di materiali non conformi - segnalazione di lievi carenze in tema sicurezza - segnalazione di carenze amministrative - segnalazione di mancanza documenti o certificazioni previste/richieste	- un sollecito del RUP di consegna lavori o per il rispetto dei tempi contrattuali - una richiesta del RUP al professionista incaricato della DL di farsi parte attiva verso l'impresa esecutrice
PENALE - una contestazione scritta al fornitore da Acqua Novara.VCO o da un Ente Terzo (es. ASL, Auditor, ...), che ha comportato la comminazione di una penale economica o di altra natura, prevista contrattualmente o dalle vigenti normative.	- gravi carenze in materia sicurezza (es.: presenza di maestranze non autorizzate in cantiere, mancata notifica di un infortunio occorso presso aree di lavoro o cantieri di ANVCO) - grave ritardo nella conclusione di un lavoro che causa perdita di un finanziamento	- gravi carenze in materia sicurezza - reiterati ritardi nelle consegne o gravi difformità dei materiali forniti o del servizio svolto - contestazione di danni arrecati a strutture aziendali o di terzi	- grave ritardo nella presentazione di un progetto che causa perdita di un finanziamento
INDICE DI SINISTROSITA' (ISA)	Indice comunicato dall'INAIL annualmente per la determinazione del premio annuo di ogni PAT aziendale, in considerazione degli eventi lesivi e della dimensione aziendale, riferiti ad un determinato periodo di osservazione		

Documento	Rev.	Data	Verificato da	Approvazione	
Regolamento di istituzione e Gestione Albo Fornitori Qualificati	1	20/09/2023	O.d.V.	C.d.A. 26/09/23	Pag. 40 di 40